

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON “SPAZIOFORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE’ DI CRESANO DEL GRAPPA PER LA GESTIOEN DELL’ASILO NIDO COMUNALE-SERVIZIO PRIMA INFANZIA PRESSO LA SEDE AMPLIATA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN ZENONE.

L’anno **DUEMILADODICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **MARZO** alle ore **18.40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 'SPAZIOFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE' DI CRESPANO DEL GRAPPA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE – SERVIZIO PRIMA INFANZIA PRESSO LA SEDE AMPLIATA DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN ZENONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'amministrazione comunale di Rossano Veneto ha avviato nel 2004, un Centro Infanzia Comunale, in base alla Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", la quale tra l'altro prevede che il "Centro Infanzia" possa essere gestito da enti pubblici o privati da associazioni e fondazioni dotate o meno di personalità giuridica ed a cooperative;
- Che l'amministrazione comunale di Rossano Veneto ha avviato nel 2007 una Sezione Primavera, aderendo ad un progetto sperimentale del Ministero della Pubblica Istruzione, volto a promuovere progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età;

PRECISATO che entrambi i servizi sono stati affidati in gestione all'Ass. di promozione sociale Spaziobimbi di Crespano del Grappa, mediante convenzione (Rep. N. 713 del 07.10.2007);

VISTO il successivo adeguamento del plesso scolastico di San Zenone, con lo scopo di creare un unico polo scolastico adatto ad accogliere bambini dai nove mesi ai sei anni;

VISTO che, l'Amministrazione Comunale, dati i buoni risultati dell'Ass. Spaziobimbi, ha inteso affidare alla medesima associazione la gestione dei servizi (Micronido- Sezione Primavera e Servizio integrativo alla Scuola dell'Infanzia Statale), non disponendo di personale dotato della professionalità necessaria per poter gestire autonomamente i servizi su indicati;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28.03.2009 con la quale è stata approvata la convenzione con l'Ass. Spaziobimbi per la gestione dei servizi (Micronido- Sezione Primavera e Servizio integrativo alla Scuola dell'Infanzia Statale) presso il plesso scolastico di San Zenone;

VISTO che dal settembre 2011, a seguito della conclusione delle opere di ampliamento del plesso di San Zenone, i servizi in oggetto sono stati trasferiti presso i nuovi locali, si rende necessario modificare la convenzione in essere succitata con definizione dei nuovi rapporti tra le parti;

PRESO ATTO che l'Associazione Spaziobimbi ha nel frattempo modificato la propria ragione sociale ed è ora Spazioformazione Società Cooperativa Sociale (Coop. Di tipo A);

POSTO che si ritiene opportuno, data la durata della convenzione e l'incertezza del proseguo del progetto ministeriale 'Sezione Primavera', identificare i servizi finora distinti in 'Micronido' e 'Sezione Primavera' in un'unica dicitura generale concordata tra le parti come 'Asilo Nido Comunale- Servizio Prima Infanzia';

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente convenzione (sub A)), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei tre servizi che l'Ass. Spazioformazione presso la sede ampliata del plesso sc. di San Zenone relativamente al periodo 01.02.2012 - 31.07.2017;

PRECISATO che il disavanzo dell'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia, come dettagliato all'art. 3.A della convenzione allegata sarà coperto dall'Amministrazione

Comunale (trattandosi di una scuola comunale- vedi art. 4.A della convenzione allegata);

DELIBERA

1. di affidare a Spazioformazione Società Cooperativa Sociale con sede in Via Monte Grappa, 38 – Crespano del Grappa, la gestione dell'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia presso la sede ampliata del plesso scolastico di San Zenone;
2. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, la convenzione tra il Comune di Rossano Veneto e Spazioformazione Società Cooperativa Sociale di Crespano del Grappa, per la gestione del servizio di cui all'oggetto, allegata sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si impegna ad anticipare alla cooperativa, l'equivalente dei contributi comunicati dalla Regione e/o dal Ministero per l'anno sc. in corso, entro il mese di maggio di ciascun anno scolastico (art. 4.A della convenzione);
4. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si obbliga alla copertura del disavanzo dell'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia, come dettagliato all'art. 3.A - 4.A della convenzione allegata;
5. di dare atto che sarà cura del Responsabile Servizi Sociali, con successivi atti, assumere tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto;
6. di dare atto che l'ente provvederà a richiedere telematicamente all' Autorità Vigilanza Contratti Pubblici il relativo codice CIG.

* * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizi Sociali
F.to Dr Paolo Orso

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
(F.to Zelia Rag. Pan)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

REP.N.

DATA

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SPAZIOFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CRESANO DEL GRAPPA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE – SERVIZIO PRIMA INFANZIA, DEL SERVIZIO POMERIDIANO PER LA SCUOLA D'INFANZIA STATALE, E DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO LA SEDE AMPLIATA DEL PLESSO SC. DI SAN ZENONE.

L'ente pubblico **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, di seguito chiamata amministrazione, con sede legale a Rossano veneto piazza G. Marconi 4, COD.FISC. 00261630248, rappresentato dal dott. Orso Paolo, nato a Treviso il 10.08.1967, e residente a Possagno in Via Morera n. 16 il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rossano Veneto, di cui è Responsabile dell'Area Affari Generali – SERVIZI SOCIALI codice Fiscale dell'Ente: 00261630248);

E

SPAZIOFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE cooperativa sociale di tipo A avente sede legale a Crespano del Grappa, via Monte Grappa, 37 cap 31017 Codice fiscale 04457110262, di seguito chiamata cooperativa, rappresentata dal sig. Cappellari Paolo, nato a Bassano del Grappa il 07.06.1961 residente a Crespano del Grappa in Via Montegrappa n. 37 CODICE FISCALE CPPPLA61H07A703M, in qualità di presidente della cooperativa stessa

PREMESSO:

- Che con deliberazione di giunta comunale n. 38 del 28/03/2009 è stata incaricata l'Associazione Spaziobimbi di Crespano del Grappa (ora Spazioformazione Società Cooperativa Sociale) della Gestione dell'Asilo Nido Comunale e del Servizio Pomeridiano per la Scuola d'Infanzia Statale, realizzati presso il plesso scolastico di San Zenone (Rossano Veneto);
- Che per motivi di chiarezza la presente convenzione viene suddivisa in due parti: una relativa all'Asilo Nido Comunale e una seconda parte relativa alla Servizio Pomeridiano per la Scuola d'Infanzia Statale e Servizio Estivo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

A) ASILO NIDO COMUNALE – SERVIZIO PRIMA INFANZIA

ART. 1.A- OGGETTO

L'Amministrazione comunale di Rossano Veneto affida alla cooperativa la gestione dell'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia che accoglie bambini dai 9 mesi ai 36 mesi, servizio realizzato presso il plesso scolastico di San Zenone sito a Rossano Veneto in via San Zenone, 31A.

ART. 2.A - DURATA

L'incarico alla cooperativa decorre dal 01.02.2012 fino al 31.07.2017, fatta salva la possibilità di recesso nei casi previsti dalla presente convenzione, alle condizioni e termini di seguito indicati: recesso di una delle parti, da comunicarsi tramite raccomandata A.R. almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 3.A - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La cooperativa provvede autonomamente alla Progettazione psico-pedagogica degli spazi e dell'organizzazione/gestione dell'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia e a tutte le spese necessarie al suo corretto funzionamento quali acquisto di arredo, giochi,

materiale didattico (che rimangono di proprietà della cooperativa), materiale igienico, spese del personale educativo ed ausiliario, nonché il cento per cento della spesa relative all'utenza telefonica (che la cooperativa dovrà intestarsi) ed inoltre le spese di pulizia dei locali.

La cooperativa provvede obbligatoriamente alla rendicontazione delle spese sostenute (materiale igienico, spese del personale educativo ed ausiliario e spese pulizie locali) e degli introiti dettagliati derivanti da rette introitate e dei contributi, al fine della relativa integrazione spese da parte dell'Amministrazione C.le (ovvero della copertura del disavanzo, come dettagliato nel successivo Art. 4.A).

A decorrere dal mese di febbraio 2012 la cooperativa ha l'obbligo di versare un canone mensile pari ad € 700,00, per l'occupazione dei locali, a parziale copertura delle bollette di acqua luce e gas.

La cooperativa si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati e libera l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione.

La cooperativa si obbliga a procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura infortuni e per la copertura della responsabilità civile vs terzi per i bambini iscritti e frequentanti l'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia.

Numero operatori

Per la gestione dell'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia dovrà essere garantita la presenza di:

n. 1 coordinatore;

n. 1 educatore per ogni gruppo di bambini ammessi in relazione a quanto stabilito dalla normativa regionale e ministeriale;

n. 1 ausiliario addetto ai servizi generali;

eventuali altri operatori ausiliari in numero equilibrato rispetto al numero dei bambini.

Personale per bambini diversamente abili

Ove sia previsto l'inserimento di bambini diversamente abili di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni o in particolari situazioni di svantaggio

socio – culturale, ciò comporterà, se necessario, la presenza di operatori educativi di appoggio, con le modalità specificate nel progetto educativo individualizzato ed (in accordo) con il supporto dei Servizi Sociali e sanitari del territorio.

In questo caso il costo degli operatori integrativi sarà garantito dall'Ulss.

ART. 4.A – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione comunale di Rossano Veneto si obbliga a concedere i locali siti presso l'ampliamento del plesso scolastico di San Zenone, come definiti e concordati tra le parti, fatto salvo il recesso anticipato come da precedente art. 2.A

L'Amministrazione si obbliga ad assumere a proprio carico, le spese di adeguamento dei locali utilizzati per l'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia e relativa documentazione per la sicurezza.

L'Amministrazione si obbliga altresì ad assumere a proprio carico previa opportuna valutazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale il disavanzo tra i costi di gestione e le rette introitate dei bambini iscritti all'Asilo Nido Comunale – Servizio Prima Infanzia al fine di poter garantire il proseguo dell'attività in essere e previa precisa rendicontazione da parte della cooperativa;

L'Amministrazione Comunale si impegna ad anticipare alla cooperativa, l'equivalente dei contributi comunicati dalla Regione e/o dal Ministero per l'anno sc. in corso, entro il mese di maggio di ciascun anno scolastico.

ART – 5.A PERIODO DI APERTURA E MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO.

La cooperativa si impegna a garantire l'apertura dei due servizi per n. 11 mesi all'anno con chiusura nel mese di agosto dall' 01.08 al 31.08.

La cooperativa garantisce inoltre due tipi di servizi con le sottoelencate modalità e orari di frequenza:

* servizio full – time: 8 ore giornaliere tra le ore 7:30 e le ore 18.00 con orario continuato o frazionato, dal Lunedì al Venerdì,

* servizio part-time fino a 5 ore giornaliere,

con servizio mensa su richiesta.

ART. 6.A – RETTE DI FREQUENZA PER ASILO NIDO COMUNALE – SERVIZIO PRIMA INFANZIA .

La retta di frequenza verrà calcolata annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico e concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il costo del servizio mensa è da aggiungersi alla retta di frequenza e dipenderà dal fornitore.

B) SERVIZI INTEGRATIVI: SERVIZIO DI POSTICIPO PER LA SCUOLA D'INFANZIA STATALE E SERVIZIO ESTIVO

ART. 1.B - OGGETTO

L'Amministrazione comunale di Rossano Veneto affida alla cooperativa Spazioformazione di Crespano del Grappa la gestione del Servizio pomeridiano della Scuola d'Infanzia Statale e del Servizio Estivo per i bambini dai due anni e mezzo ai sei anni realizzata presso il plesso scolastico di San Zenone sito a Rossano Veneto in via San Zenone, 31A.

ART. 2.B - DURATA

L'incarico alla cooperativa per la gestione dei servizi di cui al precedente art. 1.B) decorre dal 01.02.2012 al 31 luglio 2017, e sarà comunque affidato annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno, previa rilevazione, in collaborazione con l'Istituto C. G. Rodari, del numero dei richiedenti.

E' fatta salva la possibilità di recesso nei casi previsti dalla presente convenzione, alle condizioni e termini di seguito indicati: recesso di una delle parti, da comunicarsi tramite raccomandata A.R. almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 3.B – IL PROGETTO DIDATTICO, EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO

Il progetto didattico–educativo dovrà essere redatto tenendo conto degli orari di svolgimento delle attività e delle esigenze dei bambini.

ART. 4.B – DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa si impegna a garantire la corretta tenuta del registro delle frequenze e una relazione consuntiva annuale dettagliata sull'attività complessivamente svolta, oltre ad una relazione periodica, ogni qualvolta sia richiesto dall'Amministrazione, ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo programmato, le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio. Previo accordo con l'Ente, può essere richiesta una verifica periodica sul grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza.

C) PARTE COMUNI AI DUE SERVIZI ELENCATI

ART. 1.C – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA.

I bambini residenti verranno ammessi secondo i seguenti criteri, nell'ordine in cui sono esposti. A parità di condizioni, si procede secondo il criterio successivo.

- 1) i bambini con certificazione di handicap;
- 2) bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio ambientale, segnalata e/o documentate dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche-territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso;
- 3) figli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore;
- 4) figli di genitori separati o divorziati o conviventi con un solo genitore;
- 5) bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- 6) bambini gemelli e/o fratelli;

Se dopo aver esaurito la precedenza dei residenti nel comune, dovessero restare posti liberi, la cooperativa è autorizzata ad accettare non residenti nel Comune, secondo i seguenti criteri:

- 1) i bambini con certificazione di handicap;

- 2) bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio ambientale, segnalata e/o documentate dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche-territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso;
- 3) figli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore;
- 4) figli di genitori separati o divorziati o conviventi con un solo genitore;
- 5) bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- 6) bambini gemelli e/o fratelli;

ART. 2.C - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di verificare e controllare in ogni momento l'attività della Ditta al fine di accertare il rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, con particolare riferimento al rispetto degli standard del personale, all'igiene ed alla conformità delle prestazioni offerte, nonché della coerenza della gestione del servizio con il progetto didattico educativo presentato in sede di gara. A tal fine avranno libero accesso alla struttura i rappresentanti dell'Amministrazione comunale incaricati di effettuare i controlli.

La vigilanza sul servizio verrà svolta dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune che provvederà a segnalare all'Ente qualsiasi irregolarità riscontrata.

Tutte le contestazioni per inadempienze o di altra natura fatte in contraddittorio al coordinatore, si intenderanno rivolte alla cooperativa.

ART. 3. C - PENALITA'

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto con la concessione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. L'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare nei confronti della Ditta la penale di € 500,00.= per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e per ogni caso di irregolare, tardiva o incompleta esecuzione del servizio. Qualora in conseguenza dell'astensione dal lavoro dovuta a qualsiasi causa da parte del personale dell'appaltatore, questi, a richiesta dell'Amministrazione, non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, si procederà ad applicare la penale di € 500,00 per ogni dipendente in astensione dal lavoro, salvo il diritto ad un eventuale risarcimento dei maggiori danni e nei casi di recidiva, a rescindere dal contratto.

ART. 4.C - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La cooperativa non potrà né subappaltare né cedere ad altri la gestione del servizio, pena la risoluzione della presente convenzione. In ogni caso la cooperativa risponderà di eventuali danni arrecati al plesso scolastico.

ART. 5. C- CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale risarcimento dei danni la cooperativa costituisce, nelle forme previste dalla legge, una polizza fidejussoria dell'importo di 5.000,00 Euro (da produrre al Comune).

ART. 6.C - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione può essere risolta, con semplice dichiarazione scritta da entrambe le parti, nei seguenti casi; a) in caso di grave inadempimento degli obblighi della cooperativa; b) in caso di ritardo continuato e ingiustificato nel pagamento dei corrispettivi periodici;

ART. 7.C - RESPONSABILITÀ'

La cooperativa esonera espressamente l'amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta e indiretta per mancato rispetto degli obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto de/la presente convenzione o per danni comunque causati a terzi nei loro beni, mobili ed immobili.

ART. 8.C - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti alla presente convenzione è competente il foro di Bassano del Grappa.

ART. 9.C - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso

ART. 10.C - DIVIETO DI CESSIONE

La cooperativa non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte la concessione né avvalersi del subappalto, pena la risoluzione del contratto stesso.

ART. 11.C -RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente legislazione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

SPAZIOFORMAZIONE Soc.Coop. Soc.

IL PRESIDENTE
CAPPELLARI Paolo

.....

PER IL COMUNE DI ROSSANO V.TO

IL RESP. SERVIZI SOCIALI
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO Dott. Paolo

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 321 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **06/04/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **06/04/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB